

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**CORTE DI APPELLO DI**  
**CATANZARO**

**Seconda Sezione Civile**

Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati: DOTT.SSA

CARMELA RUBERTO - PRESIDENTE

DOTT.SSA SILVANA FERRIERO - CONSIGLIERE

DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' - CONSIGLIERE REL.

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 1151/2020 R.G.A.C. trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 9 novembre 2022, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente

TRA

N.C., elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via..., pressolo studio degli Avv.ti ..., i quali la rappresentano e difendono giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;

APPELLANTE

E

S.G., elettivamente domiciliato in Cosenza alla..., presso lo studio degli Avv.ti ..., i quali lo rappresentano e difendono giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;

APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVO

E

B.P.B. SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore;

APPELLATO - CONTUMACE

E

B.M.P. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

APPELLATO - CONTUMACE

E

P.N. S.R.L. Società unipersonale, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale per atto per notar G.P. di P. del (...) (rep. n. (...) - racc. n. (...)) la

C.C.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via..., presso lo studio dell'Avv...., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;

## INTERVENTORE VOLONTARIO

### 1. Il giudizio di primo e di secondo grado

1.1. Con citazione del 30 ottobre 2016, B.M.P. S.p.A. evocava in giudizio S.G. e N.C., per sentire accertare e dichiarare l'inefficacia nei propri confronti - e, dunque, la revoca ai sensi e per gli effetti dell'art. 2901 c.c. - dell'atto per Notar

R.Q. del (...) (rep. n. (...), racc. n. (...)), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Cosenza il 6 marzo 2013 al n. 5746 di R.G. e n. 4204 di R.P.) con il quale, tra gli altri, S.G. aveva conferito in fondo patrimoniale i beni immobili di esclusiva sua proprietà, in atti meglio descritti.

Assumeva, al riguardo, di essere creditrice di S.G. della somma di Euro 357.737,49, oltre interessi e spese della fase monitoria, in forza del decreto ingiuntivo n. 283/16 (reso dal Tribunale di Castrovillari in data 20 maggio 2016), avendo questi assunto la qualità di fideiussore della società C.L. S.r.l. in relazione al rapporto di c.c. n. 10742.12, e di ulteriori Euro 184.705,49 quale scoperto relativo al rapporto di c.c. n. 10015.57, acceso dalla compagine societaria S.P. S.r.l. ed anch'esso garantito dallo S.. Lamentava, dunque, che con il sopra richiamato atto dispositivo il convenuto si era fraudolentemente spogliato dei beni immobili di cui era proprietario, andando così a frustrare fraudolentemente le legittime aspettative di soddisfacimento del credito vantato dalla Banca. Ritenendo, pertanto,

la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., B.M.P. S.p.A. concludeva per la declaratoria di inefficacia - nei propri confronti - del predetto atto dispositivo, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite. Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto S.G., il quale resisteva alle domande e ne chiedeva il rigetto.

Con comparsa depositata per via telematica in data 6 settembre 2017 spiegava intervento volontario B.P.B. - Società Cooperativa per Azioni, la quale chiedeva dichiararsi l'inefficacia, anche nei propri confronti, dell'atto per Notar Q. dell'(...), assumendo all'uopo di essere creditrice di S.G. delle somme di cui ai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Castrovillari n. 7/16 del 10 gennaio 2016 per Euro 510.970,47, n. 68/16 del 9 febbraio 2016 per Euro 96.180,49, n. 315/17 del 1 maggio 2017 per Euro 98.890,49, n. 202/16 del 10 aprile 2016 per Euro 16.659,65, oltre interessi e spese delle fasi monitorie, cui andavano aggiunti Euro 107.399,64 quale saldo debitorio maturato da S.P. S.r.l. in relazione al rapporto di c.c. n. (...), per il quale il convenuto ebbe a prestare garanzia fideiussoria.

Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa veniva decisa con sentenza n. 103/2020 pubblicata in data 27 gennaio 2020, con la quale il Tribunale di Castrovillari dichiarava la contumacia di N.C. e, in accoglimento della domanda, dichiarava inefficace - nei confronti di B.M.P. S.p.A. e di B.P.B. Società Cooperativa per Azioni - l'atto costitutivo del fondo patrimoniale per Notar R.Q. del (...) (rep. n. (...), racc. n. (...)), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Cosenza il 6 marzo 2013 al n. 5746 di R.G. e n. 4204 di R.P.), limitatamente i beni immobili di esclusiva proprietà del debitore S.G., così individuati: "porzione del fabbricato, facente parte del complesso residenziale denominato "Iris", posto in Comune di C. allo I. (C.), località L. di S. e precisamente: - l'appartamento ai piani terra e primo con annessa corte in proprietà esclusiva, il tutto distinto nel catasto fabbricati nel foglio (...) con il mappale (...) sub. (...) graffato con il mappale (...) e i subalterni (...) e (...) (cat. (...), cl. (...), vani 4, RC Euro 371,85;

- fabbricato da cielo a terra posto in Comune di T. (C.) in Via C. n. 38 , già località F. della C. o del R., con annessa corte in proprietà esclusiva, distinto nel catasto fabbricati nel foglio (...) con i mappali: - (...) sub. (...) (cat. (...), cl. (...), vani 15, RC Euro 1.394,43, - (...) sub (...) (cat. (...), cl. (...), vani 10, RC Euro 926,62), - (...) sub. (...) (b.c.n.c.)".

1.2. Avverso la detta sentenza, notificata il 9 luglio 2020, N.C. interponeva appello, affidandolo ai motivi che si esamineranno.

S.G. si costituiva in giudizio e dichiarava di "fare proprie" le conclusioni rassegnate nell'atto di appello dalla coniuge N.C.; col favore delle spese di lite.

B.P.B. Società Cooperativa per Azioni e B.M.P. S.p.A., non si costituivano.

Con comparsa depositata per via telematica in data 18 novembre 2020 spiegava intervento ex

art. 111 c.p.c. P.N. S.r.l. (e per essa la C.C.M. S.p.A.), quale successore a titolo particolare del credito della B.P.B. S.c.p.a.

Acquisita la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica nei confronti di B.M.P. S.p.A., presso il procuratore domiciliatario in primo grado, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 9 novembre 2022, poi sostituita, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, L. n. 77 del 2020, di conversione con modificazioni del D.L. n. 34 del 2020.

Le parti depositavano note di trattazione scritta e la Corte assegnava la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

La parti in causa depositavano comparsa conclusionale e N.C. anche memoria di replica.

## 2. Le questioni preliminari

2.1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di B.M.P. S.p.A. e di B.P.B. S.c.p.a., non costituitesi in giudizio malgrado la ritualità della notificazione dell'atto di citazione in appello in data 4 agosto 2020, all'indirizzo di posta elettronica certificato dei procuratori domiciliatari in primo grado, rispettivamente Avv. G.N. e Avv. Antonio Aloe.

## 3. Le valutazioni della Corte

3.1. Con un unico motivo di appello, deducendo "Nullità e/o erroneità della sentenza nella parte in cui accoglie, altresì, la domanda revocatoria spiegata dalla B.P.B. Spa a mezzo atto di intervento, non rilevando la violazione del contraddittorio per la mancata notifica dello stesso atto di intervento alla convenuta contumacia N.C.", l'appellante si duole dell'accoglimento dell'actio pauliana proposta da B.P.B. Società cooperativa per azioni, intervenuta volontaria, con comparsa depositata per via telematica in data 6 settembre 2017, e tanto malgrado la omessa notificazione della prefata comparsa di intervento volontario a N.C., convenuta contumace, in palese violazione dell'art.

292 c.p.c., disposizione codicistica che "trova applicazione anche alle comparse di intervento" (cfr. citazione in appello, pag. 6).

S.G. ha dichiarato di "fare proprie" le conclusioni dell'appellante principale, così che egli ha sostanzialmente proposta un appello incidentale adesivo.

La società P.N. S.r.l., e, per essa, la mandataria C.C.M. S.p.A., ha eccepito che la Banca non era tenuta a notificare l'atto di intervento alla convenuta contumace, non avendo proposto una nuova domanda, e che, in ogni caso, "vi è da considerare che il caso dell'azione

revocatoria di fondo patrimoniale è una fattispecie particolare tant'è che per anni si è dibattuto in giurisprudenza sul se fosse o meno necessario convenire in giudizio anche il coniuge non debitore ed in ogni caso la revocatoria del fondo patrimoniale, ove dichiarata dal Giudice, andrebbe a colpire esclusivamente i beni in proprietà del coniuge debitore" (cfr. comparsa di costituzione, pag. 7).

L'appello è fondato per le ragioni che si vanno ad esporre.

In linea generale si osserva che la comparsa, per mezzo della quale, a norma dell'art. 267 c.p.c., avviene l'intervento e la costituzione dei terzi nel processo, rappresenta un sostitutivo della citazione ed è un mezzo che il legislatore ha consentito sul presupposto che tutte le altre parti siano già in giudizio, in quanto idoneo a portare a conoscenza delle medesime il fatto dell'intervento e le richieste dell'interventore. Conseguenza da ciò che, se alcuna delle parti è contumace, l'interventore ha l'obbligo di notificare la comparsa di intervento, in quanto il contumace deve essere informato della presenza in causa di una nuova parte, anche se questa si associ alle domande degli altri soggetti, già partecipi del giudizio, ben potendo il contumace anche contestare la legittimità dell'intervento ed opporre all'interventore eccezioni personali. Dunque la comparsa d'intervento in causa non deve essere notificata alle parti contumaci, quando non contenga domande nei loro confronti (Cass. civ., 31 agosto 2015, n. 17328; Cass. civ., 26 febbraio 1987, n. 2033).

Nel caso in ispecie la domanda nuova indubbiamente esisteva, avendo B.P.B. - Società Cooperativa per Azioni spiegato intervento adesivo autonomo (così qualificato dal Giudice di primo grado, con statuizione non attinta da appello) mediante il quale ha proposto una domanda autonoma - sia pure connessa con quella originaria - nei confronti dei coniugi che hanno costituito il fondo patrimoniale revocando.

La Suprema Corte ha affermato che in tema di azione revocatoria, la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito comportano che, nel relativo giudizio per la dichiarazione della sua inefficacia, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto costitutivo sia stato stipulato da uno solo di essi, spettando ad entrambi, ai sensi dell'art. 168 c.c., la proprietà dei beni che costituiscono oggetto della convenzione (Cass. civ., 27 gennaio 2012, n. 1242).

Analogamente è stato affermato che nel giudizio promosso dal creditore personale di uno

dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria (Cass. civ., 3 agosto 2017, n. 19330).

La riconosciuta sussistenza della legittimazione passiva del coniuge, determina che la nuova domanda revocatoria andava notificata personalmente al contumace N.: non avendo B.P.B. provveduto a notificare la comparsa di intervento volontario, è evidente la violazione dell'art. 292 c.p.c.

Peraltro, secondo insegnamento della giurisprudenza di legittimità da cui non vi è ragione per discostarsi, "La violazione dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le comparse contenenti domande nuove devono essere notificate al contumace, sebbene trovi applicazione anche alle comparse di intervento, non è rilevabile d'ufficio, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nel suo interesse esclusivo" (cfr. Cass. civ., 18 aprile 2018, n. 9527 ). Ed ancora, si è precisato che, per effetto della omessa notifica della comparsa di intervento adesivo autonomo, al contumace litisconsorte necessario, "neppure può ritenersi sussistere (...) una violazione dell'art. 102 c.p.c.. Infatti il litisconsorte contumace è stato pur sempre parte nel procedimento relativamente a quella domanda nei suoi elementi oggettivi e la sentenza emessa non è inutiliter data, in quanto la decisione è stata emessa nei confronti di tutte le parti interessate. Le ragioni della nullità della sentenza (nella specie per mancata notifica al contumace dell'atto di intervento), a norma dell'art. 161 c.p.c., andavano fatte valere dall'interessato contumace come motivi di gravame" (cfr. Cass. civ., 18 luglio 2002, n. 10411 ).

Nel caso in ispecie è pacifico e comunque non contestato che la comparsa di intervento non è stata notificata al contumace N., che ha fatto valere le ragioni di nullità della sentenza con l'appello; così che, nei suoi confronti, il capo di accoglimento della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta da B.P.B. Società Cooperativa per Azioni ed avente ad oggetto l'atto costitutivo del fondo patrimoniale per Notar R.Q. del (...) (rep. n. (...), raccolta n. (...)) e la statuizione di sua condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti della Banca ridetta, devono essere dichiarate nulle.

La dichiarazione di nullità delle statuizioni de quibus, impone poi alla Corte di Appello di decidere la causa nel merito, conformemente al principio di diritto secondo cui "Qualora vengano proposte, nei confronti del contumace, domande nuove o riconvenzionali ed il giudice di primo grado, ancorché gli atti che le contengono non siano stati notificati personalmente al contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c., le abbia accolte, il giudice dell'appello non può rimettere la causa in primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente stabilite dagli artt. 353 e 354 c.p.c., ma deve annullare i relativi capi della sentenza e decidere nel merito, atteso che il giudizio di impugnazione ha carattere non meramente rescindente, ma integralmente sostitutivo del giudizio di primo grado e considerato altresì il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, che comporta la necessità, per il giudice di appello che dichiara il vizio, di porvi egli stesso rimedio decidendo la causa nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione che non è di generale applicazione che è privo di rilievo costituzionale" (cfr. Cass. civ., 10 agosto 1996, n. 7436).

Nel merito, la domanda di revocatoria è fondata e va, pertanto, accolta.

Non è superfluo rammentare che l'azione revocatoria (c.d. actio pauliana), al pari di quella surrogatoria e del sequestro conservativo, esercita una funzione cautelare-conservativa essendo diretta alla conservazione dell'integrità della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c. Come previsto dall'art. 2901 c.c., le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono, oltre che nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e nella ricorrenza in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, il debitore diminuisca la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.

La legittimazione ad agire in revocatoria spetta al titolare di un diritto di credito, anche se sottoposto a condizione o a termine, purché, almeno di regola, esistente al momento del compimento dell'atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore. La legittimazione viene riconosciuta, altresì, al titolare di un credito litigioso atteso che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale condiviso anche da questa Corte, deve ritenersi che al fine dell'esperimento dell'azione revocatoria la legge non richieda l'esistenza di una ragione di credito accertata giudizialmente, sì che il giudizio promosso

con detta azione non è soggetto a sospensione necessaria per il caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito dedotto in funzione legittimante, in quanto nello schema legale la definizione di tale controversia non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (ex multis, da ultimo, Cass. civ., 5 febbraio 2019, n. 3369).

Orbene, relativamente al presupposto soggettivo posto dall'art. 2901 c.c., vale a dire la qualità di creditore della originaria parte attrice, deve dirsi pienamente formata la prova della esistenza di un valido rapporto di credito tra B.P.B.

S.c.p.a. e S.G., posto che la pretesa creditoria risulta dai decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Castrovillari n. 7/16 del 10 gennaio 2016 per Euro 510.970,47, n. 68/16 del 9 febbraio 2016 per Euro 96.180,49, n. 315/17 del 1 maggio 2017 per Euro 98.890,49, n. 202/16 del 10 aprile 2016 per Euro 16.659,65, oltre interessi e spese delle fasi monitorie, cui vanno aggiunti Euro 107.399,64 quale saldo debitorio maturato da S.P. S.r.l. in relazione al rapporto di c.c. n. (...), per il quale il convenuto ebbe a prestare garanzia fideiussoria. Come autorevolmente affermato dalla Suprema Corte, "Nel giudizio ex art. 2901 CC è sufficiente al creditore procedente l'allegazione d'un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità d'un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria, e la pendenza del giudizio d'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il detto decreto né osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né, come pure evidenziato nella stessa sentenza, comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c." (cfr. Cass. civ., 1 giugno 2007, n. 12849 ). Quanto all'eventus damni, si osserva che esso è il pregiudizio che dall'atto revocando può derivare alle ragioni del creditore. Il pregiudizio non si concreta necessariamente in un effettivo ed attuale depauperamento del patrimonio del debitore, potendo consistere anche in una maggiore difficoltà o incertezza o dispendiosità, per il creditore, nel realizzare quanto dovutogli (tra le tante, Cass. civ., n. 2792 del 2002 ). Il danno o il pericolo di danno può pertanto concernere sia l'entità della garanzia patrimoniale, sia la qualità dei beni che formano oggetto della medesima: qualità che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore (immobili) con beni distraibili (denaro) o non altrettanto facilmente aggredibili dai creditori (Cass. civ., n. 5972 del 2005 , n. 20813 del 2004 , n. 7262 del 2000). È onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che il



proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare le ragioni del creditore (Cass. civ., n. 4578 del 1998).

Ebbene, nel caso di specie, l'atto di destinazione degli immobili al fondo patrimoniale è indubbiamente pregiudizievole per le ragioni del creditore sia perché esso rende aggredibili i beni soltanto alle specifiche condizioni di cui all'art. 170 c.c. (cfr. Cass. civ., 7 marzo 2005, n. 4933 secondo cui il fondo patrimoniale è atto di disposizione revocabile poiché "... suscettibile di rendere più incerta o difficile la soddisfazione del credito (Cass. nn. 12144/1999 , 2971/1999 , 6676/1998, 6272/1997 ) giacché, considerate le richiamate limitazioni all'esecuzione poste dall'art. 170 c.c., riduce la garanzia generale dei creditori sul patrimonio dei costituenti" fino ad eliminarla nel caso in cui il bene costituito in fondo patrimoniale rappresenti l'unico cespite immobiliare del debitore), sia perché la parte appellante non ha dimostrato - pur essendovi onerata - di disporre di ulteriori beni costituenti sufficiente garanzia dell'ingente credito di oltre 800.000,00 euro vantato dalla B.P.B. S.c.p.a.

Passando al requisito della scientia damni, osserva la Corte che, il credito di B.P.B. S.c.p.a. è sorto prima del compimento dell'atto revocando. Più in dettaglio, la nascita del credito deve farsi risalire alle date 13 aprile 2011 e 2 marzo 2009 allorché S.G. assumeva la qualità di fideiussore. Ed infatti, per costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è ragione alcuna discostarsi, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito (v., ex multis, Cass. civ., 10 giugno 2020, n. 1112). Dovendosi l'atto di costituzione del fondo patrimoniale - che è atto a titolo gratuito - collocare in un momento successivo al sorgere del credito della B.P.B. S.c.p.a., è sufficiente - ai fini dell'accoglimento della domanda di revocazione - la consapevolezza del pregiudizio (eventus damni) arrecato alle ragioni del creditore (scientia damni) in capo al debitore. La prova di siffatta consapevolezza può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ., 18 dicembre 1999, n. 14274; Cass. civ., 17 gennaio 2002, n. 438), senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cass.

civ., 30 giugno 2015, n. 13343 ; Cass. civ., 17 gennaio 2007, n. 966 ; Cass. civ., 7 luglio 2007, n. 15310).

Ebbene, nel caso in ispecie il requisito della scientia damni, può essere desunto dai seguenti elementi indiziari:

- 1) la circostanza per la quale il fondo è stato costituito a notevole distanza dalla data di matrimonio dei coniugi;
- 2) l'antiorità dei crediti all'atto dispositivo de quo;
- 3) la consapevolezza del debitore - all'epoca della costituzione del fondo patrimoniale - delle molteplici pesanti esposizioni debitorie maturate, nei confronti degli istituti di credito, dalle compagini societarie garantite;
- 4) la mancata allegazione di quali eventuali bisogni della famiglia rendessero opportuna la costituzione del fondo;
- 5) il difetto di prova in ordine alla disponibilità, in capo al debitore, di altri beni in grado di costituire garanzia sufficiente per il soddisfacimento coattivo del credito della Banca. Elementi tutti che consentono di ritenere che il debitore fosse ben consapevole del pregiudizio che la devoluzione dei suoi beni al fondo avrebbe arrecato ai creditori.

In accoglimento della domanda revocatoria proposta da B.P.B. Società Cooperativa per azioni anche nei confronti di N.C., va dunque dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della Banca (e per essa del successore a titolo particolare P.N. S.r.l. Società unipersonale), l'atto costitutivo del fondo patrimoniale per Notar R.Q. del (...) (rep. n. (...), racc. n. (...)), limitatamente i beni immobili di esclusiva proprietà del debitore S.G., così individuati: "porzione del fabbricato, facente parte del complesso residenziale denominato "Iris", posto in Comune di C. allo I. (C.), località L. di S. e precisamente: - l'appartamento ai piani terra e primo con annessa corte in proprietà esclusiva, il tutto distinto nel catasto fabbricati nel foglio (...) con il mappale (...) sub. (...) graffato con il mappale (...) e i subalterni (...) e (...) (cat. (...), cl. (...), vani 4, RC Euro 371,85; - fabbricato da cielo a terra posto in Comune di T. (C.) in Via C. n. 38 , già località F. della C. o del R., con annessa corte in proprietà esclusiva, distinto nel catasto fabbricati nel foglio (...) con i mappali: - (...) sub. (...) (cat. (...), cl. (...), vani 15, RC Euro 1.394,43, - (...) sub (...) (cat. (...), cl. (...), vani 10, RC Euro 926,62), - (...) sub. (...) (b.c.n.c.)".

Ogni altra questione posta dalle parti resta assorbita.

4. Le spese di lite

4.1. Le spese di lite del grado vanno poste a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale adesivo, secondo il principio della soccombenza sostanziale, stimandosi però di giustizia compensarle in ragione di 1/3 stante le ragioni della decisione. Ai fini della liquidazione, si osserva che nei giudizi relativi ad azione revocatoria, il valore della causa si determina non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria, anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore risulti superiore o inferiore, e ciò in considerazione del carattere conservativo del rimedio volto a paralizzare l'efficacia degli atti aggrediti per assicurare al creditore l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili al creditore (ex multis, Cass. civ., 19 novembre 2018, n. 29810; Cass. civ., 9 maggio 2014, n. 10089).

Le spese di lite, pertanto, si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra Euro 520.001 ed Euro 1.000.000 alla tariffa media prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per le tre fasi di studio della controversia, introduttiva e decisionale, non essendo stata fatta alcuna istruttoria.

In ultimo, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 in modifica del D.P.R. n. 115 del 2002 ed inserimento dell'art. 13 comma 1- quater, deve essere dato atto della insussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da N.C. e sull'appello incidentale adesivo proposto da S.G., nei confronti di B.M.P. S.p.A. e di B.P.B. S.c.p.a., e con l'intervento volontario di P.N. S.R.L. Società unipersonale, e per essa, quale mandataria, la C.C.M. S.p.A., e avverso la sentenza n. 103/2020, resa dal Tribunale di Castrovillari il 24 gennaio 2020 e pubblicata in data 27 gennaio 2020, notificata in data 9 luglio 2020, così provvede:

- 1) Dichiarare la contumacia di B.M.P. S.p.A. e di B.P.B. Società Cooperativa per Azioni.
- 2) Accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza di primo grado nei confronti di N.C. limitatamente all'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. proposta nei suoi confronti da B.P.B. S.c.p.a., e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta da B.P.B.

S.c.a.p., in persona del legale rappresentante pro tempore, anche nei confronti di N.C. e, per l'effetto, revoca e dichiara inefficace - nei confronti di B.P.B. Società Cooperativa per Azioni (e per essa del successore a titolo particolare P.N. S.r.l. Società unipersonale), - l'atto costitutivo del fondo patrimoniale per Notar R.Q. del (...) (rep. n. (...), racc. n. (...)), trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Cosenza il 6 marzo 2013 al n. 5746 di R.G. e n. 4204 di R.P.), limitatamente i beni immobili di esclusiva proprietà del debitore S.G., così individuati: "porzione del fabbricato, facente parte del complesso residenziale denominato "Iris", posto in Comune di C. allo I. (C.), località L. di S. e precisamente: - l'appartamento ai piani terra e primo con annessa corte in proprietà esclusiva, il tutto distinto nel catasto fabbricati nel foglio (...) con il mappale (...) sub. (...) graffiato con il mappale (...) e i subalterni (...) e(...) (cat. (...), cl. (...), vani 4, RC Euro 371,85; - fabbricato da cielo a terra posto in Comune di T. (C.) in Via C. n. 38 , già località F. della C.o del R., con annessa corte in proprietà esclusiva, distinto nel catasto fabbricati nel foglio (...) con i mappali: - (...) sub. (...) (cat. (...), cl. (...), vani 15, RC Euro 1.394,43, - (...) sub (...) (cat. (...), cl. (...), vani 10, RC Euro 926,62), - (...) sub. (...) (b.c.n.c.)".

3) Conferma nel resto la sentenza di primo grado.

4) Compensa le spese del grado in ragione di 1/3 e condanna N.C. e S.G. in solido alla rifusione, in favore di C.C.M. S.p.A., nella qualità di mandataria di P.N. S.R.L. Società unipersonale, dei restanti due terzi che liquida in Euro 12.340,00 per compensi professionali oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Antonio Aloe, dichiaratosi antistatario.

5) Ordina al direttore dei Servizi di pubblicità immobiliare della competente Agenzia del Territorio di procedere agli adempimenti pubblicitari necessari, con esonero di ogni responsabilità.

Conclusione

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il giorno 8 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 22 marzo 2023.